



*Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibile*

Ufficio della Motorizzazione civile
di CHIETI

LA DIRIGENTE

VISTO il regolamento (CE) n.1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e che abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

VISTA la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada";

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante "Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori";

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e, in particolare, l'art. 6, comma 10;

VISTO l'articolo 13, del regolamento (CE) n.1071/2009 ed in particolare il paragrafo 3 che attribuisce all'autorità competente la competenza a ritirare l'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada;

VISTO, in particolare, il combinato disposto di cui agli articoli 13 punto 3), 18 e 20 punto 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298, con specifico riferimento alle rispettive ipotesi di sospensione e cancellazione dall'Albo;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

VISTO l'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con il quale, a modifica ed integrazione dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, si dispone che il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori è tenuto, tra l'altro, a "*verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle Camere di commercio*" nonché, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. l-quater del citato decreto legislativo "*svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009*";

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 che prevede, fra l'altro, l'obbligo per le imprese di documentare la propria disponibilità di uno o più veicoli a motore di massa complessiva rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n.1071/2009, ai fini della segnalazione dell'inizio dell'attività al Registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, dell'industria e dell'artigianato.

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'esercizio della attività di verifica, il Comitato Centrale ha avviato, in cooperazione con Infocamere e con il CED della Motorizzazione, apposite verifiche telematiche (effettuate per provincia e per stato di iscrizione definitiva, provvisoria e sospesa) volte ad accertare quale fosse la



*Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibile*

Ufficio della Motorizzazione civile
di CHIETI

posizione delle imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori nell'ambito del Registro delle imprese tenuto dalla CCIAA;

VISTE le note prot. 3358 del 24/09/2021 e prot. 3408 del 28/09/2021 con le quali il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori ha comunicato alla Direzione Generale Territoriale per il Centro che, sulla base delle verifiche telematiche effettuate, è stato accertato che n. 5 imprese di cui all'allegato elenco risultano cancellate-cessate del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio delle province ivi specificamente indicate, richiedendo di adottare i relativi provvedimenti di cancellazione dall'Albo da parte degli Uffici della motorizzazione civile rispettivamente competenti;

TENUTO CONTO che con le suddette note la Direzione generale per il trasporto di persone e cose, per logistica e l'intermodalità unitamente al Comitato Centrale ha precisato che per ragioni di economia dell'azione amministrativa, le verifiche telematiche disposte dal Comitato Centrale sono riferibili in questa occasione anche alla posizione delle imprese iscritte al Registro elettronico nazionale (REN) e che nei confronti delle imprese cancellate\cessate del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio delle province specificamente indicate nell'elenco allegato alla nota vanno adottati dai competenti Uffici della motorizzazione civile i relativi provvedimenti di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio alla professione con eliminazione dal REN;

VISTA la disposizione attuativa della Direzione Generale Territoriale del Centro prot. 234414 del 01/10/2021 e relativi allegati;

CONSIDERATO

- che l'iscrizione nel Registro delle imprese ha, per le società di capitali e le società cooperative, effetto costitutivo della loro capacità e soggettività giuridica mentre per le ditte individuali e le società di persone ha effetto dichiarativo di pubblicità legale nel senso che gli atti eventualmente assunti dalle citate imprese in carenza del requisito dell'iscrizione non sono opponibili a terzi;
- che, ai sensi dell'art. 2195 del codice civile, "Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria...";
- che la perdita del requisito dell'iscrizione al Registro delle imprese faccia venir meno la capacità giuridica d'agire e la conseguente possibilità di esercitare l'attività di impresa che, pertanto, deve ritenersi di fatto cessata così integrando l'ipotesi di cui all'art. 20 punto 2 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

RITENUTO, quindi, per i motivi sopra detti, che il provvedimento di cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori possa essere adottato senza la previa instaurazione del contraddittorio con l'impresa interessata per la contestazione del loro attuale stato di irregolarità, posto che tale contestazione non potrebbe produrre alcun effetto in quanto rivolta a soggetti che non detengono la capacità e soggettività giuridica necessaria per poter produrre controdeduzioni;

TENUTO CONTO che l'intervenuta inesistenza giuridica dei destinatari del provvedimento di cancellazione potrebbe rendere assai difficoltosa se non impossibile l'attività di notifica uti singuli



*Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili*

Ufficio della Motorizzazione civile
di CHIETI

della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione e che, nel caso di specie, possa essere applicata la disposizione di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tramite apposita pubblicazione per un congruo periodo sui siti dell'Amministrazione;

VISTO l'avviso di avvio del procedimento congiunto di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con l'eliminazione dal REN e di cancellazione dall'Albo adottato ai sensi 8 della legge 7 agosto 1990, n.241 e pubblicato sul sito www.mit.gov.it, Sezione Amministrazione trasparente e sul sito tematico www.alboautotrasporto.it, Sezione Amministrazione trasparente, sul sito dell'Ufficio della motorizzazione civile di Chieti <https://www.ilportaledellautomobilista.it/gms/organizzazione/30> - sezione avvisi utenza dal 28/10/2021 al 16/11/2020;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con l'eliminazione dal REN e alla cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori delle imprese di cui all'elenco allegato al presente provvedimento;

TUTTO CIO' PREMESSO

DISPONE

1. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n.1071/2009 nonché ai sensi dell'art. 20, punto 2 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per le motivazioni indicate in premessa, la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione per le imprese riportate nell'allegato elenco con eliminazione delle stesse dal Registro elettronico nazionale nonché la loro cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori.
2. Il presente provvedimento è reso esecutivo in forma massiva tramite il Registro elettronico nazionale ed il sistema telematico della banca dati dell'Albo nazionale degli autotrasportatori, le cui procedure operative sono svolte a cura della Direzione generale per la motorizzazione - Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
3. Il presente provvedimento, per le motivazioni indicate in premessa, è notificato tramite pubblicazione sul sito web www.mit.gov.it, Sezione Amministrazione trasparente, sul sito tematico www.alboautotrasporto.it, e sul sito <https://www.ilportaledellautomobilista.it/gms/organizzazione/30> - sezione avvisi utenza almeno per il periodo di giorni 15 dal 03/01/2022 al 17/01/2022.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione iniziale sui suddetti siti web.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


Raffaele DI MUZIO
Funzione Tecnica
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
21.12.2021 07:27:56 UTC

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE COORDINATA

Ing. Nino Mario PRESUTTI


NINO MARIO PRESUTTI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
20.12.2021 12:19:14 UTC

RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Gianna DEL FIACCO
documento informatico sottoscritto con firma
elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24
del D.lgs n.82/2005 (CAD)

Firmato digitalmente da: GIANNA DEL FIACCO
Data: 21/12/2021 12:17:17



Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili



*Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili*

Ufficio della Motorizzazione civile
di CHIETI

ALLEGATO ELENCO DITTE CANCELLATE PRESSO LA CCIAA COMPETENTE
ACQUISITO CON NOTA DEL COMITATO CENTRALE CON PROT. R.U. N. 231563 DEL 28/09/2021
E CON NOTA DELLA DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL CENTRO CON PROT. R.U. 234462 DEL 01/10/2021

| Codice fiscale | Partita iva | Codice albo | Denimazione | Stato iscrizione albo | Provincia sede legale | Regione sede legale | Id. richie-sta albo | Esito stato impresa CCIAA | Pagamento quota |
|------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|
| | 02357270699 | CH6453059F | ECOLOGICA SERVECO SOC. COOP. | DEFINITIVA | CHIETI | ABRUZZO | 457 | CANCELLATA | NON PAGATO |
| | 02108450699 | CH6452793T | D.F.T. S.R.L. | DEFINITIVA | CHIETI | ABRUZZO | 457 | CANCELLATA | NON PAGATO |
| | 02266260690 | CH6452775G | SOCIETA' COOPERATIVA FRONT 242 A R.L. | DEFINITIVA | CHIETI | ABRUZZO | 457 | CANCELLATA | NON PAGATO |
| | 02065470698 | CH6451669M | FREDDY TRUCK'S SAS DI PIERO DI NUNZIO | PROVVISORIA | CHIETI | ABRUZZO | 457 | CANCELLATA | NON PAGATO |
| MNNVCN49A20A485M | | CH6452340Q | MENNA VINCENZO | PROVVISORIA | CHIETI | ABRUZZO | 457 | CANCELLATA | NON PAGATO |

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Funzionario Tecnico
geom. Raffaello DI MUZIO

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE COORDINATA

Ing. Nino Mario PRESUTTI

RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Gianna DEL FIACCO
documento informatico sottoscritto con firma
elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24
del D.lgs n.82/2005 (CAD)